

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL BILANCIO

Dlgs 125/2024

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

**SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI
NUOVI LIMITI INTRODOTTI DAL D.LGS. 125/2024**



ARTICOLO 2435-bis, C.C.
Bilancio in forma abbreviata



Nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:



- a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 € (4.400.000)
- b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 € (8.800.000)
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità (invariato)



**Nuovi limiti introdotti dal D.Lgs. 06/09/2024, n. 125 - articolo 16, lettera a),
pubblicato in G.U. il 10/09/2024**

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

ARTICOLO 2435-bis, C.C.
Bilancio in forma abbreviata

- **Esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario**
- **Semplificazioni nella redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa**
- **Esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione (*le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 vanno inserite in nota integrativa*)**



Obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, vengono superati due dei limiti di cui al comma 1

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

**SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI
NUOVI LIMITI INTRODOTTI DAL D.LGS. 125/2024**

ARTICOLO 2435-ter, C.C.
Bilancio delle "micro-imprese"

Nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 € (175.000)**
- b) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 € (350.000)**
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (invariato)**



N.B.:

**Nuovi limiti introdotti dal D.Lgs. 06/09/2024, n. 125 - articolo 16, lettera b),
pubblicato in G.U. il 10/09/2024**

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

ARTICOLO 2435-ter, C.C.
Bilancio delle "micro-imprese"

- **Esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario**
- Esonerate dalla redazione della nota integrativa (*le informazioni previste dai nn. 9) e 16) del comma 1 dell'art. 2427 vanno riportate in calce allo stato patrimoniale*)
- **Esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione (*le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 vanno inserite in calce allo stato patrimoniale*)**
- Semplificazioni nella redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa




Obbligo di redazione del bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, vengono superati due dei limiti di cui al comma 1

SCHEMI DI BILANCIO

MODULARITÀ DEL BILANCIO

Nuovi limiti
introdotti dal D.Lgs.
06/09/2024, n. 125



PARAMETRI	ORDINARIO	ABBREVIATO <i>(art. 2435-bis)</i>	MICRO <i>(art. 2435-ter)</i>
Totale attivo	> 5.500.000	non > 5.500.000	non > 220.000
Totale ricavi	> 11.000.000	non > 11.000.000	non > 440.000
n. medio dipendenti	> 50	non > 50	non > 5
Nota integrativa	SI	SI	NO (*)
Rendiconto finanziario	SI	NO	NO
Relazione sulla gestione	SI	NO	NO

N.B.

(*) L'esonero dalla compilazione della nota integrativa, implica l'indicazione in calce allo stato patrimoniale di apposite informazioni aggiuntive

Nuovi limiti anche per il consolidato

esonero dall'obbligo di redazione del bilancio le imprese che non superano due di questi parametri:

- totale attivo di 25 milioni (prima era 20 mln);
- totale ricavi di 50 milioni (prima era 40 mln);
- Una media di 250 dipendenti (invariato).



OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

IN CONSULTAZIONE BOZZA PRINCIPIO CONTABILE OIC 5 - BILANCI DI LIQUIDAZIONE

COMUNICATO STAMPA

Roma, 9 aprile 2024

Motivazioni alla base del nuovo OIC 5

Il principio attualmente in vigore non ha trovato “piena applicazione tra gli operatori”.

Soprattutto non è riuscito a rappresentare “lo strumento tecnico-contabile che permette di misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull’impresa, cioè il c.d. capitale di liquidazione”.

È accaduto invece che “la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori”

Modifiche al bilancio e alle valutazioni

La **funzione del bilancio di liquidazione** è stata dunque ridefinita nel senso di fornire uno strumento di rendicontazione (prognostico) sull'andamento del processo liquidatorio e non più una metrica per stimare il valore di realizzo di un'azienda finita in liquidazione.

La difficoltà di valutare il bilancio di esercizio e lo stato patrimoniale di un'azienda posta in liquidazione nascono dal venir meno del postulato del going concern (continuità aziendale) che, quando si interrompe l'attività produttiva, modifica sostanzialmente il valore delle attività e passività aziendali.

Modifiche agli schemi di bilancio

Si è scelto di formulare gli schemi di bilancio maggiormente compatibili con la finalità di liquidazione, nei quali la **classificazione delle voci dell'attivo avvenga esclusivamente per natura**, senza distinguere tra immobilizzato e circolante.

In un'ottica di semplificazione le **piccole e micro-imprese** potranno continuare ad utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione.

Quando l'assemblea degli azionisti ha deciso **la continuazione dell'attività**, anche parziale, gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari.

Informazioni in nota integrativa

Benché il valore di realizzo non sia più centrale nella nuova versione messa in consultazione dell'OIC 5 **“l’informazione relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa**, prevedendo che i liquidatori debbano **illustrare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull’adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione”**.

Art. 18 Dlgs 192/2024 Modifiche alla disciplina della liquidazione

Vecchio 182 Tuir:

il reddito degli esercizi compresi nella liquidazione è determinato in **via provvisoria**, in base al rispettivo bilancio.

Tali redditi si intendono **definitivi** tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione dell'impresa individuale o della società di persone si protragga per più di tre esercizi (cinque esercizi in caso di soggetti IRES), quanto in quella in cui è stata omessa la presentazione del bilancio finale.

Nuovo 182 Tuir:

il risultato di ogni esercizio è determinato in **via definitiva** (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie.

se la liquidazione si protrae per non più di **tre esercizi** (imprese e società di persone) o per non più di **cinque esercizi** soggetti Ires allora si può **rideterminare il reddito complessivo** con utilizzo del criterio c.d. carry back

***** Liquidazioni dal 1/1/2025****

Metodo del c.d. carry back

Consente di **rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione a riduzione del reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente del reddito di ciascuno degli esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito degli stessi**

Risulta **incompatibile** con le regole della tassazione di gruppo

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

I bilanci intermedi



BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni sul principio e le risposte alle domande ivi contenute preferibilmente entro il giorno 18 novembre 2024 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

Tale bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell'esito della consultazione. La versione definitiva dell'OIC 30 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

Presupposti di base dell'OIC 30

La nuova versione dell'OIC 30 fornisce agli operatori i **principi per la redazione dei bilanci intermedi da parte delle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio in una situazione ordinaria dell'impresa;**

il nuovo documento non disciplina il contenuto delle situazioni contabili intermedie redatte in momenti particolari o straordinari, quali la situazione patrimoniale prevista dagli articoli 2446 e 2447 c.c..

Nulla vieta, tuttavia, alle società di adottare l'OIC 30 applicando tutte le disposizioni ivi previste anche nelle suddette situazioni particolari.

Altre informazioni in N.I.

L'OIC 30 riconosce, inoltre, l'opzione alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria di fornire le informazioni previste dall'art. 2435-bis c.c. in sostituzione di quelle ordinarie;

in tale caso le società dovranno fornire anche le informazioni previste dell'art. 2427, comma 1, n. 22, c.c., sulle operazioni di locazione finanziaria nonché le informazioni sulla **stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio**

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Ricavi



Aprile 2023

IL NUOVO PRINCIPIO OIC 34 SUI RICAVI

Ambito di applicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*I ricavi nella legislazione civilistica*”.

Il presente principio si applica a tutte le transazioni che comportano l'iscrizione dei ricavi nella voce A1 – *Ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico* ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

Sono escluse le transazioni che, ai sensi dell'OIC 12, sono classificate nella voce A5 – *Altri ricavi*.

Sono escluse, altresì, le transazioni che non hanno finalità commerciale.

3. I ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione non sono trattati nel presente principio, ma seguono le disposizioni riguardanti i lavori in corso su ordinazione di cui all'OIC 23 - *Lavori in corso su ordinazione*.

Semplificazione

Par.45 OIC 34:

È inoltre consentita l'applicazione prospettica.

In tal caso, le disposizioni del presente principio si applicano **solo ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall'inizio** del primo esercizio di applicazione del presente principio contabile.

Non si analizzano in contratti già in essere

Esonero generale dall'applicazione OIC 34

esonero generale nel caso in cui la separazione delle varie componenti contrattuali (unità elementari) abbia un **effetto irrilevante** in base all'articolo 2423, comma 4, del Codice civile.

Possano ricorrere a questa esimente le società che redigono il bilancio in forma **abbreviata** in base all'articolo 2435-bis del Codice, oppure le società che redigono il **bilancio delle micro-imprese** in base all'articolo 2435-ter.

Al momento della rilevazione iniziale il redattore di bilancio deve procedere con **l'analisi del contratto di vendita** al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione.

Nello specifico **devono essere trattati separatamente** i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente.

La segmentazione del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.

Singole unità elementari di contabilizzazione

non si procede con la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione quando:

- a) i beni e i servizi previsti dal contratto **sono integrati o interdipendenti tra loro**. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri;
- b) una o più prestazioni previste dal contratto **non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente;**
- c) Quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene **effettuata nello stesso esercizio** e quindi è di competenza dello stesso esercizio.

Valorizzazione unità elementari

Il riferimento è al **prezzo previsto da contratto**

Se **manca** occorre stimarlo in base a:

- 1.** Ai prezzi di mercato (correnti);
- 2.** Costi sostenuti o da sostenere per adempiere al contratto + un margine adeguato;
- 3.** Metodo residuale: differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita a sé stanti osservabili di altri beni o servizi inclusi nel contratto

VENDITA CON GARANZIA

A.1 La **garanzia di assistenza al cliente**, prevista per legge, può non essere separata dal bene venduto e quindi trattata come se non fosse una unità elementare di contabilizzazione distinta. In tal caso la società rileva il ricavo per l'intera vendita e valuta l'iscrizione di un accantonamento a fondo oneri pari al costo di sostituzione e/o riparazione che la società stima di dover sostenere per soddisfare l'impegno assunto secondo le previsioni dell'OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.

Tale disposizione si applica anche ai casi in cui la garanzia, analoga a quella prevista dalla legge, sia prestata nei confronti di clienti residenti in giurisdizioni in cui tale obbligo non sia previsto.

A.2 Invece, **tutte le altre garanzie prestate al cliente** sono unità elementari di contabilizzazione da contabilizzare come un ricavo separato ai sensi del par. 17 del presente principio contabile.

Relazione unitaria CS marzo 2025 (aggiornamento)

Contabilizzazione dei ricavi

Le Società *OIC compliant* sono tenute a partire dal 1° gennaio 2024 ad adottare le disposizioni del principio contabile OIC 34 Ricavi.

La prima adozione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione dei ricavi può portare a delle differenze di imputazione rilevanti. Il paragrafo 45 del principio contabile OIC 34 consente alle Società interessate di applicare le disposizioni del principio in via prospettica limitando l'adozione delle previsioni ai soli contratti di vendita stipulati a partire dall'inizio del 1° gennaio 2024. Laddove questo si verifici, il sindaco-revisore verifica se, secondo il suo giudizio professionale, la deroga abbia effetti rilevanti per la comprensione del bilancio e se sia opportuno inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al principio di revisione ISA Italia 706.

Delega fiscale, legge di bilancio e reddito d'impresa

Legge 207 del 30 dicembre 2024

(Legge di bilancio 2025)

commi 2 – 9 (Misure concernenti l'IRPEF)

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%		
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

comma 10 (Riordino delle detrazioni fiscali)

Reddito complessivo (*)	Importo base
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	€ 14.000
Oltre € 100.000	€ 8.000

(*) Al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Numero figli fiscalmente a carico	Coefficiente
0	0,50
1	0,70
2	0,85
• 3 o più • almeno 1 figlio disabile	1

comma 10 (Riordino delle detrazioni fiscali)

Reddito complessivo	Numero figli fiscalmente a carico	Importo massimo spesa / onere detraibile	
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	0	14.000 x 0,50	€ 7.000
	1	14.000 x 0,70	€ 9.800
	2	14.000 x 0,85	€ 11.900
	3 o più / disabile	14.000 x 1	€ 14.000
Oltre € 100.000	0	8.000 x 0,50	€ 4.000
	1	8.000 x 0,70	€ 5.600
	2	8.000 x 0,85	€ 6.800
	3 o più / disabile	8.000 x 1	€ 8.000

comma 10 (Riordino delle detrazioni fiscali)

non concorrono all'ammontare massimo di spesa / onere detraibile:

- le **spese sanitarie**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- **investimenti in start-up e PMI innovative** , detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012 e art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- gli **interessi passivi** / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- i **premi di assicurazione**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024;
- le **rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024

commi 54-56 (modifiche ai bonus edilizi)

I commi indicati introducono modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di **recupero edilizio**, di **efficientamento energetico**, di **interventi antisismici** nonché per **l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì **regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale**

Bonus edilizi: le nuove regole 2025

Interventi edilizi
(spesa 96.000)

Detrazione 50%
per prima casa

Detrazione 36%
su seconde case

Bonus edilizi: le nuove regole 2025

Bonus mobili 50%
con spesa max 5.000

Barriere
architettoniche
75%

Bonus verde
(nessuna
detrazione)

Superbonus
condomini 65%
Se cantiere avviato
al 15/10/24

comma 56 Superbonus 2023 in 10 anni

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su **opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023**. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una **dichiarazione dei redditi integrativa** di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024

commi 78-79 (Disposizioni per il contrasto all'evasione)

CODICE CIN IN DICHIARAZIONE E RISULTATI CONTROLLI A ADE:

Con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nelle **dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica;**

Si interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN) prevedendo la **condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale** sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate.

Comma 80 – dati FE anche alle Dogane e Monopoli

i **file delle fatture elettroniche** acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di **essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli** (attualmente prevista per l’Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza) limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato testo unico accise).

comma 212 – dati FE anche all'INPS

Il comma 212, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2025, **l'INPS acquisisca e verifichi le informazioni relative alla fatturazione elettronica disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle entrate**, al fine del riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente.

Esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti in oggetto dell'INPS.....

Comma 857 - controllo sindaci su fondi pubblici

Gli **organi di controllo**, anche in forma monocratica, **già costituiti o da costituire** per il rispetto di quanto previsto dal presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un **contributo di entità significativa** a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono allo svolgimento dei compiti e, **secondo le responsabilità ad essi attribuiti** in base alla normativa vigente, ad **effettuare apposite attività di verifica** intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a **inviare annualmente** al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

comma 860 (Obbligo PEC per amministratori società)

Il comma dispone l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria

La ratio della presente norma che, per l'appunto, estende l'obbligo di PEC per gli amministratori di società è quella di **garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.**

Obbligo PEC – primi chiarimenti

Mimit 12/3/2025:

- l'obbligo di comunicazione si estende **anche agli amministratori di società costituite prima del 1° gennaio 2025**, concedendo agli obbligati un termine per adempiere entro il 30 giugno 2025;
- qualora medio tempore gli amministratori avessero già comunicato la stessa PEC della società avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare un **proprio domicilio digitale**;
- Se un soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di più imprese potrà, alternativamente, usare lo **stesso indirizzo PEC per tutte** o dotarsi di un indirizzo PEC diverso per ogni società

Ravvedimento operoso e dichiarativi


Legge 207 del 30 dicembre 2024
(Legge di bilancio 2025)

Ravvedimento e delega fiscale


Articolo 20, lett.c):

assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, finalità esplicitamente collegata ad una **revisione dell'istituto del ravvedimento**, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni

L'INTERVENTO DEL DLGS 87/2024 SUL RAVVEDIMENTO




Ritardati e omessi versamenti (art.13)



Dichiarazioni: riepilogo

TIPOLOGIA	Fino al 31/08/2024	Dal 1/9/2024
TARDIVA	250€ fisso + 30% versamenti	250€ + 25% versamenti
INFEDELE	Dal 90% al 180%	Fissa al 70%
INTEGRATIVA	Dal 90% al 180%	Fissa al 50% (2*25)
OMESSA	Dal 120% al 240%	Fissa al 120%
OMESSA MA PRESENTATA	Entro il termine della successiva Dal 60% al 120%	Fissa al 75% (3*25)

CUMULO E CONTINUAZIONE: EFFICACIA TEMPORALE



FINO AL 31/8/24
VECCHIE MISURE
OGNI VIOLAZIONE
RAVVEDUTA A SE'



DAL 1/9/24 NUOVO
RAVVEDIMENTO
ANCHE SU CUMULO
E CONTINUAZIONE

EFFICACIA TEMPORALE DEL NUOVO RAVVEDIMENTO

**DECORRENZA: VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1° SETTEMBRE
2024**

Per quanto riguarda, di conseguenza, le violazioni dichiarative (dichiarazione omessa, dichiarazione infedele), esse operano a partire dai **modelli REDDITI, IRAP e 770 2024** (relativi all'anno 2023), mentre se occorre ravvedere le infedeltà commesse in anni antecedenti (si pensi all'infedele dichiarazione IVA 2024, relativa all'anno 2023) bisogna considerare le vecchie sanzioni e le vecchie riduzioni delle sanzioni da ravvedimento.

PS: no favor rei art.5 dlgs 87/2024

REGOLE D'INGAGGIO (CONFERMATE)

TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, TRIBUTI DOGANALI E ACCISE

ravvedimento inibito solo dalla
notifica di **atti di liquidazione** e di
accertamento, comprese le
comunicazioni recanti le somme
dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter dpr 600/72 e 54-bis del dpr
633/72.

Comma 1-ter art.13 dlgs 472/97

ALTRI TRIBUTI

ravvedimento **inibito** da violazione già
constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di
accertamento delle quali l'autore o
i soggetti solidalmente obbligati,
abbiano avuto formale conoscenza

Comma 1 art.13 Dlgs 472/97

ALTRE REGOLE CONFERMATE

1

**EFFETTO NON
INIBITORIO
RAVVEDIMENTO**
non preclude l'inizio o
la prosecuzione di
accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività
amministrative di
controllo e
accertamento.

2

**CONTESTUALITA'
REGOLARIZZAZIONE**
pagamento della sanzione
ridotta contestualmente
alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o
della differenza, quando
dovuti, nonché al
pagamento degli interessi
moratori al tasso legale

3

**LIQUIDAZIONE
D'UFFICIO**
Quando la liquidazione
deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento
si perfeziona il pagamento
entro 60 giorni dalla
notifica dell'avviso di
liquidazione.

LE TRE TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO POST RIFORMA

TARDIVI VERSAMENTI

Da 1/10 del minimo a 1/4

GENERALITA' ERRORI E OMISSIONI

Da 1/9 del minimo a 1/4

DICHIARAZIONE TARDIVA

1/10 minimo se entro 90 giorni

AMPLIAMENTO TEMPORALE lett.b-bis


FINO AL 31/8/2024

1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro** il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, **entro due anni** dall'omissione o dall'errore

DAL 1/9/2024

1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre** il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre** un anno dall'omissione o dall'errore

RAVVEDIMENTO E NUOVO SCHEMA D'ATTO



RAVVEDIMENTO E CUMULO GIURIDICO

NUOVO COMMA 2-bis ART.13 DLGS 472/97:

Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle **procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate**. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate

NUOVO COMMA 8 ART.12 DLGS 472/97

8. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di **ravvedimento**, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo....

CUMULO E CONTINUAZIONE: 3 PASSAGGI

1

applicare la riduzione da ravvedimento operoso, in riferimento alla prima violazione oggetto di regolarizzazione


2

la sanzione base mediante cumulo giuridico deve essere determinata per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo

3

il calcolo della sanzione base mediante l'istituto del cumulo giuridico e della continuazione può avvenire mediante applicativi che verranno messi a disposizione dall'A.f.

CUMULO E CONTINUAZIONE: EFFICACIA TEMPORALE



FINO AL 31/8/24
VECCHIE MISURE
OGNI VIOLAZIONE
RAVVEDUTA A SE'



DAL 1/9/24 NUOVO
RAVVEDIMENTO
ANCHE SU CUMULO
E CONTINUAZIONE



Concordato preventivo biennale

È stato previsto il **nuovo quadro CP** e sono stati aggiornati i quadri **RF, RS, RH, TN, PN e GN** per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

Il nuovo quadro CP



REDDITI
QUADRO CP
Concordato preventivo biennale

PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta
Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	CP1 Impresa	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 %	5 <input type="text" value="0,00"/>
	CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
		1 <input type="text"/>			2 <input type="text" value="0,00"/>	
	CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
		1 <input type="text"/>			2 <input type="text" value="0,00"/>	
CP5 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta	
	1 <input type="text"/>			2 <input type="text" value="0,00"/>		
SEZIONE II		Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti	
Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	
		Minusvalenze		Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione
		5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	
	CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato		Variazioni	Reddito minimo	
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>			
	Soglia CPB		Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata		
	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>			
SEZIONE IV		Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito effettivo quadro RH	Reddito complessivo effettivo		
Reddito effettivo	CP10	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>		
SEZIONE V		Cessazione	Decadenza	Fine primo periodo d'imposta		
Cessazione o decadenza	CP11	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 giorno	4 mese	5 anno

Sezione I – imposta sostitutiva

La sezione I va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista **dall'art. 20-bis del decreto CPB (no forfettari)**

Tali contribuenti **possono** assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del citato decreto CPB, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

- a) del **10%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- b) del **12%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) del **15%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Flat tax e CPB: i passi da compiere

Valutare il «peso»
variazioni in aumento o
diminuzione reddito o
altre deduzioni RN/RP

Se influenti o positive
ok alla flat tax

Se negative e
importanti non
utilizzare flat tax

LE VARIAZIONI AL REDDITO CONCORDATO - IMPRESA

IL REDDITO PROPOSTO AI FINI DEL CPB NON CONSIDERA:



**PLUSVALENZE REALIZZATE DI CUI AGLI ARTT. 58, 86 E 87 E SOPRAVVENIENZE
ATTIVE DI CUI ALL'ART. 88, MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE
ART.101**

PERDITE SU CREDITI DI CUI ALL'ART. 101

**UTILI O PERDITE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 5, IN G.E.I.E O IN SOCIETA' DI CAPITALI TRASPARENTI**

Sezione II – Reddito d'impresa nel CPB

SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione		CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)			
		Plusvalenze 1	Sopravv. attive 2	Redditi da partecipazione 3	Utili distribuiti 4
		,00	,00	,00	,00
		Minusvalenze 5	Sopravv. passive 6	Perdite su crediti 7	Perdite da partecipazione 8
		,00	,00	,00	,00
		Reddito concordato 1		Variazioni 2	Reddito minimo 3
		,00		,00	,00
		Soglia CPB 4		Reddito concordato rettificato 5	Perdita non compensata 6
		,00		,00	,00

Sezione II – Reddito d'impresa nel CPB

La sezione II va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per **determinare il reddito d'impresa** (in contabilità ordinaria o semplificata) **rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito**. I contribuenti che compilano questa sezione **devono compilare anche il quadro RF**, seguendo le relative istruzioni.

A tal fine, nel rigo CP6 vanno indicate, nelle corrispondenti colonne, le variazioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB (quelle negative senza essere precedute dal segno “ - “).

Qualora il contribuente **partecipi a società fiscalmente trasparenti** che hanno aderito al CPB, oppure partecipi a società fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, ai fini della compilazione delle colonne 3 e 8 si tiene conto, per tali soggetti partecipati, del reddito concordato e non di quello effettivo.

Sezione II – Reddito d'impresa nel CPB

Nel **rigo CP7**, va indicato:

- in colonna 1, il reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato; tale importo va esposto **al netto dell'eventuale imponibile di cui al rigo CP1, colonna 3, soggetto all'imposta sostitutiva;**

CPB e comodo....

SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione		Plusvalenze		Sopravv. attive		Redditi da partecipazione		Utili distribuiti	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
CP6	Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Minusvalenze		Sopravv. passive		Perdite su crediti		Perdite da partecipazione	
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
CP7	Reddito d'impresa	Reddito concordato		Variazioni		Reddito minimo			
		1	,00	2	,00	3	,00		
		Soglia CPB		Reddito concordato rettificato		Perdita non compensata			
		4	,00	5	,00	6	,00		

CPB e comodo – istruzioni CP6 e CP7

CP6- colonna 3: Qualora il contribuente partecipi a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure partecipi a società fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, ai fini della compilazione delle colonne 3 e 8 si tiene conto, per tali soggetti partecipati, del reddito concordato e non di quello effettivo;

CP7 – colonna 3: il reddito minimo in applicazione delle disposizioni sulle società di comodo di cui all'art. 30 legge n. 724 del 1994 imputato da società fiscalmente trasparenti a cui il soggetto dichiarante partecipa (**già indicato in colonna 2**);

Sezione IV – reddito effettivo CPB

SEZIONE IV Reddito effettivo	CP10	Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito effettivo quadro RH	Reddito complessivo effettivo
		1	2	3
		,00	,00	,00

Nella sezione IV va indicato il reddito effettivo, determinato non tenendo conto del reddito concordato.

A tal fine, nel **rigo CP10**, nelle **colonne 1 e 2**, va indicato rispettivamente il reddito o la perdita effettivi del quadro RF e il reddito effettivo del quadro RH e in **colonna 3**, il reddito complessivo effettivo.

Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35, comma 2, del decreto CPB).

Sezione V – cessazione e decadenza CPB

SEZIONE V					
Cessazione o decadenza	CP11		Cessazione	Decadenza	Fine primo periodo d'imposta
			1	2	3 giorno mese anno

Raccordo CPB e quadro RF

Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E					,00
		Redditi da partecipazione		Reddito minimo		
	RF58	1	2	3		
		,00	,00	,00		
		Redditi da partecipazione CPB		Soglia CPB	CPB	
		3A	3B	3C	3D	4
		,00	,00	,00		,00
RF59	Perdite da partecipazione		Perdite da partecipazione CPB			
	1	2	2A	3		
	,00	,00	,00		,00	
RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	perdite non compensate		1	2		
			,00	,00		
RF61 Erogazioni liberali					,00	
RF63 REDDITO (o PERDITA)	CP 7 col.5 quadro CP →				,00	
RF65 Agevolazione ACE					,00	

LA DETERMINAZIONE DELL'IRAP NEL CPB

IL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA PROPOSTO NON TIENE CONTO:



DELLE VARIABILI INDIVIDUATE PER IL LAVORO AUTONOMO DALL'ART. 15

DELLE VARIABILI INDIVIDUATE PER I REDDITI D'IMPRESA DALL'ART. 16 (SENZA
PERDITE SU CREDITI)

RESTA FERMO IL LIMITE MINIMO DI 2.000 EURO

Irap Sezione XXIII quadro IS

Sez. XIX Valore della produzione Campione d'Italia	IS210		Codice aliquota	Importo				
			1	2				,00
	IS211		Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi			
			1	2	3			,00
Sez. XX Riscatto alloggi sociali	IS220	Risultato anno precedente	Credito d'imposta	Credito da riportare				
		1	2	3				,00
Sez. XXI Versamenti sospesi a seguito di disposizioni regionali	IS231		Codice ragione	Anno	Numero	Articolo	Importo	
			1	2	3	4	5	,00
Sez. XXII Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero	IS240							
Sez. XXIII Concordato Preventivo Biennale	IS250		Valore dalla produzione concordato	Plusvalenza e sopravvalenze attive	Minusvalenza e sopravvalenze passive	Valore dalla produzione concordato rettificato		
			1	2	3	4		,00



BOZZA INTERNET
PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO CP
Concordato preventivo biennale

Mod. N.

--	--

SEZIONE I		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta
Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	CP1 Impresa	¹ 110.000 ,00	² 100.000 ,00	³ 10.000 ,00	⁴ 10 %	⁵ 1.000 ,00
	CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale	1			Imposta 2 ,00
	CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale	1			Imposta 2 ,00
	CP5 Trasparenza fiscale	Codice fiscale	1			Imposta 2 ,00



BOZZA INTERNET
PERIODO D'IMPOSTA 2024

REDDITI
QUADRO CP
Concordato preventivo biennale

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta	
SEZIONE I Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	CP1 Impresa	1 110.000 ,00	2 100.000 ,00	3 10.000 ,00	4 10 %	5 1.000 ,00	
	CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				2	Imposta
	CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				2	Imposta
	CP5 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				2	Imposta
			1	2	3	4	5
SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti		
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
		Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione		
	5 ,00	6 15.000 ,00	7 ,00	8 ,00			
	CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo			
1 100.000 ,00	2 -15.000 ,00	3 ,00					
	Soglia CPB	Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata				
4 ,00	5 85.000 ,00	6 ,00					
SEZIONE IV Reddito effettivo	CP10	Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito/perdita effettivo quadro RH	Reddito complessivo effettivo			
		1 ,00	2 ,00	3 ,00			
SEZIONE V Cessazione o decadenza	CP11 Impresa	Cessazione	Decadenza	Fine primo periodo d'imposta			
		1	2	3 giorno	mese	anno	

Scritture contabili

<i>Dare</i>		<i>Avere</i>
IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART.20	a	ERARIO C/IMPOSTA SOST.
DLGS N.13/2024*		< 12 MESI

* compensabile, rateizzabile, ris.48/2024

Perdita da CPB

SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione		Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti
CP6	Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
CP7	Reddito d'impresa	Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione
		5	6	7	8
		,00	,00	15.000,00	,00
			Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo
			1	2	3
			10.000,00	-15.000,00	,00
			Soglia CPB	Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata
			4	5	6
			,00	2.000,00	7.000,00

in colonna 6, l'ammontare della perdita non compensata pari al risultato della seguente differenza, se positiva: CP7, col 5 – (CP7, col. 1 + CP7, col. 2). Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa (diversi da quelli indicati nei quadri RF o RG).

L'eccedenza non utilizzata per compensare **altri redditi d'impresa**, va riportata nell'apposito prospetto del quadro RS.

Concordato e bilancio 2024

Ordinario
OIC 25

abbreviato

Micro
imprese

Codice CIN Società di capitali

Codice identificativo nazionale	RS533	Codice identificativo nazionale	Codice identificativo nazionale	Codice identificativo nazionale
		1	2	3
		4	5	6

Nel rigo RS533, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il **CIN** corrispondente a ogni **struttura ricettiva o unità immobiliare** dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.

Deduzione ACE ai saluti

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS112A	CREDITO D'IMPOSTA				
		Credito da restituire	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
		6	8	9	10	11
		,00	,00	,00	,00	,00
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		12	13	14	15	16
		,00	,00	,00	,00	,00

17.21 DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (ACE)

Il prospetto è compilato dai soggetti, che fruiscono della deduzione c.d. "ACE" dal reddito complessivo netto secondo le disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

A decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato il citato art. 1**, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023).

Società di comodo dimezzate

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

RS116	Esclusioni 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8			
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale			
RS117	Titoli e crediti	1	,00	1%	4	,00	0,75%		
RS118	Immobili		,00	3%		,00	2,38%		
RS118A	Beni art. 8bis DPR 633/72		,00	6%		,00	4,75%		
RS119	Immobili A/10		,00	2,5%		,00	2%		
RS120	Immobili abitativi		,00	2%		,00	1,5%		
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%		
RS122	Beni piccoli comuni		,00	0,50%		,00	0,45%		
			Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto			
RS123	Totale	2	,00	3	,00	5	,00		
				Agevolazioni	Variazioni in aumento				
RS124				1	,00	2	,00	3	,00
RS125	Reddito imponibile minimo						,00		

Start-up

Impegno
allo scioglimento

Regime società di comodo. Il prospetto relativo alla verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall'art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Perdite d'impresa

Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1		2		3		4	
				,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			5		6		7		8		
			,00	,00	,00	,00	,00				
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1		2		3		4	
				,00	,00	,00	,00	,00			
			5		6		7		8		
			,00	,00	,00	,00	,00				
			Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale				
			9	10			11				
			Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale				
		12		13		14					
Perdite d'impresa non riportabili	RS45A					In misura limitata		In misura piena			
						1		2			
						,00		,00			
Perdite d'impresa da istanza art. 42, comma 4, DPR n. 600/73	RS46					In misura limitata		In misura piena			
						1		2			
						,00		,00			
Dati infragruppo	RS48					Codice fiscale		Perdite infragruppo		Perdite omologate	
						1		2		3	
								,00		,00	
								Interessi passivi infragruppo		Interessi passivi omologati	
								4		5	
								,00		,00	

Perdite d'impresa

Nel rigo **RS45A** vanno indicate le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena, rispettivamente, in colonna 1 e in colonna 2, non riportabili qualora le **partecipazioni** complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono **trasferite o comunque acquisite da terzi**, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene **modificata l'attività principale** in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.

La limitazione al riporto si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima metà del medesimo periodo d'imposta (art. 84, comma 3, del TUIR).

Affrancamento straordinario delle riserve

Art.14 Dlgs 13/12/2024, n.192:

1 . I **saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta**, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L' imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d' imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

2 . Con **decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione.

Affrancamento riserve: premessa

dopo l'affrancamento le riserve assumeranno la natura di normali riserve di utili distribuibili ai soci senza alcun pagamento d'imposta da parte della società

le riserve devono essere già esistenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023

possono essere affrancate sino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024

Oggetto affrancamento:
Riserve in sospensione d'imposta

L'affrancamento può essere totale o parziale

Le riserve in sospensione d'imposta

Iscritte nel Patrimonio Netto a seguito di norme fiscali straordinarie

Se distribuite ai soci vanno tassate

dopo l'affrancamento, le riserve assumeranno la natura di normali riserve di utili che potranno essere distribuite ai soci senza alcun pagamento d'imposta da parte della società

Le esclusioni

Relazione illustrativa Dlgs 192/2024:

non sono incluse nella disciplina di cui all'articolo 14 eventuali riserve **il cui vincolo di "indisponibilità" fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'imposta regionale sulle attività produttive**

Esempio: imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del DL 104/2023

L'imposta sostitutiva

Aliquota 10% ai fini ires/irap
(imposta sostitutiva è
indeducibile)

Liquidata nel modello
Redditi2025

Versamento in 4 rate
(obbligatorio)

1° rata:

in sede di versamento a saldo
delle imposte sui redditi
relativi al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2024

Altre rate:

entro il termine per il
versamento a saldo delle
imposte sui redditi relativi agli
esercizi successivi

La nuova sezione VII-B del quadro RQ

Codice fiscale Mod. N.

SEZIONE VII-A Riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili		Divergenze positive		Divergenze negative		Saldo								
		1	2	3	4	5	6							
RQ25	Divergenze totali	IRES	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
		IRAP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
Componenti reddituali e patrimoniali/elementi di attività e passività patrimoniali				Divergenze IRES		Divergenze IRAP								
RQ26	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
RQ27	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
Saldo IRES		Imposta		Totale imposta		Imposta versata		Imposta da versare						
RQ28	1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>
	Saldo IRAP		8	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>						
			11	<input type="text"/>	12	<input type="text"/>	13	<input type="text"/>	14	<input type="text"/>	15	<input type="text"/>		
				<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
SEZIONE VII-B Affrancamento straordinario delle riserve		RQ29		Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	1	<input type="text"/>	10%	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>			
SEZIONE VIII Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare		RQ33		Svalutazioni rimanenze	1	<input type="text"/>	16%	2	<input type="text"/>					
		RQ34		Maggior valore rimanenze vendute	1	<input type="text"/>	16%	2	<input type="text"/>					
Conferimento <input type="checkbox"/>		RQ35		Totale imposta recuperabile							<input type="text"/>	<input type="text"/>		
		RQ36		Codice fiscale conferitaria	<input type="text"/>									